



ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE "DUCA DEGLI ABRUZZI"

Istituto Tecnico Agrario - Elmas

Istituto Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente - Maracalagonis

Via dell'Acquedotto romano - Zona Industriale Est - 09067 Elmas

www.agrarioelmas.edu.it

EMAIL: cais01400p@istruzione.it

PEC: cais01400p@pec.istruzione.it

TEL: 070 243386 - 070 213085

C.F. 80003870922

P.I. 02470540929

CODICE UNIVOCO UFHUKU

Circ. n. 38

Elmas, 23 settembre 2025

Al Personale Docente

Al personale ATA

Al RLS

Al DSGA

Al Sito web

OGGETTO: Tenuta dei locali scolastici e prescrizioni minime di prevenzione incendi (ai sensi del D.Lgs. N.81/2008, dei D.M. 01-02-03/09/2024 e D.M. 26/08/1992).

(Costituisce informativa ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. N. 81/2008)

In occasione dell'avvio dell'a.s. 2025/26, riguardo al rispetto della normativa vigente in materia di salute e sicurezza, si ricorda a tutti i lavoratori dell'Istituto quanto segue:

- Le vie di uscita e i percorsi di esodo (corridoi, androni, ecc.) devono essere tenuti sgombri da materiali che possano costituire impedimento al regolare deflusso delle persone. Pertanto, **è vietato depositare anche provvisoriamente oggetti** (compresi zaini, giubbotti, ecc.) o arredi (sedie, banchi, vasi, ecc.) nelle zone di passaggio, nelle uscite e davanti alle porte di emergenza.
- **I presidi di sicurezza** (estintori, idranti, pulsanti di emergenza, cassette Pronto Soccorso, ecc.) **devono essere sempre visibili**, facilmente accessibili (non devono esservi ingombri davanti, non devono essere legati con corde o altro, ecc.). Non devono essere rimossi, manomessi, spostati per nessun motivo.
- **La segnaletica di sicurezza** (indicante pericolo, vie di fuga, estintori, ecc.) **non deve essere rimossa o coperta**, nemmeno provvisoriamente. Si ricorda che costituisce segnaletica di sicurezza anche quanto affisso nelle porte delle aule (norme di evacuazione, planimetrie, ecc.)
- Ai sensi del D.M. 26/08/1992 (Norma di prevenzione incendi per l'edilizia scolastica) **negli edifici scolastici non è consentito:**
 - **introdurre o depositare gas e/o liquidi infiammabili.** È pertanto **vietato l'utilizzo dell'alcool, ghiaccio spray, bombolette di GPL o altri prodotti etichettati come infiammabili** se non nei casi specifici autorizzati dal Dirigente scolastico;
 - **introdurre fiamme libere o corpi incandescenti.** Pertanto, non possono essere utilizzate stufe con resistenza a vista o alogene, piastre elettriche o fornelli, candele, ecc.. È vietato fumare.
- È necessario ridurre al minimo la quantità di materiale combustibile presente nell'edificio, nelle aule o negli ambienti di uso comune. **La carta è materiale combustibile** e la grande quantità deve essere tenuta in ambienti appositi (archivio o deposito) o in armadi chiusi.
- Non devono essere depositati **materiali sopra gli armadi o nell'ultimo ripiano degli scaffali.**
- Non devono essere tenuti in aula i **banchi-deposito appoggiati al muro** (con le dovute eccezioni in caso di reale necessità).
- **Tenere i materiali combustibili lontani da prese di corrente**, quadri elettrici, scatole di derivazione e interruttori, termosifoni. Non posizionare illuminazioni decorative su materiali combustibili.
- **Tutte le apparecchiature da collegare all'impianto elettrico** non fornite dalla scuola devono essere autorizzate dal Dirigente Scolastico.
- **Nei collegamenti all'impianto elettrico non sovraccaricare le prese** (verificare la potenza sopportabile dagli adattatori o dalle multi prese in funzione delle apparecchiature che si stanno collegando).

- **I prodotti chimici** e i detersivi per le pulizie **non devono essere lasciati incustoditi e** devono essere conservati in **armadi o ripostigli chiusi a chiave** quando nell'edificio sono presenti il personale non addetto e gli alunni, che non devono entrare a contatto con i prodotti chimici in nessun ambiente della scuola. È fatto divieto utilizzare e/o introdurre negli edifici scolastici prodotti chimici non autorizzati.

Si ricorda, inoltre, che l'art. 20, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 81/2008 (Obbligo dei lavoratori) specifica che i lavoratori hanno l'obbligo di *“segnalare immediatamente qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilità per eliminare o ridurre le situazioni di pericolo grave e incombente (fatto salvo l'obbligo di non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo).*

Si ringrazia per la collaborazione.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

M. Antonietta Atzori

(documento firmato digitalmente)